



COMUNE DI TOLLO copia

PROVINCIA DI CHIETI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Seduta in data : 21/05/2014

Atto n. 20

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE - DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI COMPONENTE IMU ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventuno del mese di Maggio alle ore 20.45 in Tollo e nella Casa Comunale

IL CONSIGLIO COMUNALE

convocato nei modi e nelle forme di legge, in data 21/05/2014 si è riunito in prima convocazione , seduta ordinaria ed in seduta pubblica nelle persone dei Signori:

1) RADICA ANGELO	SINDACO	P	5) RADICA CLAUDIO	CONSIGLIERE	P
2) LEVE ETTORE	VICE SINDACO	P	6) CAVUTO GIUSTINO	CONSIGLIERE	P
3) CIVITARESE FABIO	CONSIGLIERE	P	7) PALLADINI ACHILLE	CONSIGLIERE	P
4) QUINTILI DI GHIONNO FABIOLA	CONSIGLIERE	A	8) RABOTTINI CARMINE	CONSIGLIERE	P

e con la partecipazione del Segretario del Comune **SCAVONE LUCIA**

assegnati N. 8 - in carica N. 8 - presenti N. 7 - assenti N. 1

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. CIVITARESE FABIO, nella sua qualità di Presidente , assume la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita i Consiglieri a deliberare sull'oggetto posto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n° 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, su tutto il territorio nazionale l'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n° 23;

Premesso che con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27 Dicembre 2013, (Legge di stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC) con decorrenza 1 gennaio 2014 basata su due presupposti impositivi:

uno costituito dal possesso di immobili e collegato - alla loro natura e valore;

- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da:

- **IMU** Imposta municipale propria componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;

- **TASI** tributo per i servizi indivisibili componente riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile;

- **TARI** tributo servizio rifiuti componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Atteso che i commi 2 e 9-bis del richiamato articolo 13 del D.L. 201/2011 come modificato dal comma 707 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, dispongono tra l'altro, che:

- l'imposta municipale propria ha per presupposto il possesso di immobili;

- l'imposta municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continuano ad applicarsi l'aliquota previste al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10;

- l'imposta municipale propria non si applica, altresì:

a) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;

b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;

c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;

- a decorrere dal 1° gennaio 2014 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (comma 9-bis);

Visto il comma 708 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 il quale stabilisce che a decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;

Visto l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n° 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n° 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Considerato che l'art. 2 bis della Legge del 2 maggio 2014 n. 68 ha differito dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2014, già in precedenza posticipato al 28 febbraio, poi ulteriormente al 30 aprile 2014;

Considerato che l'art. 13 (Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria) del D.L. n. 201/2011 convertito in Legge n. 214/2011 attribuisce al Consiglio Comunale il potere di modificare l'aliquota di base stabilita dal citato decreto con deliberazione da adottare ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/1997;

Ritenuto opportuno, approvare le aliquote per l'anno 2014;

Considerato che l'art. 13, comma 13-bis del D.L. n. 201/2011 così come modificato dal D.L. 35/2013 stabilisce che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi sul sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.;

Preso atto che in materia di aliquote e detrazioni d'imposta l'articolo 13 del decreto legge n° 201/2011, convertito in L. n° 214/2011, fissa le seguenti misure di base:

Aliquote:

- aliquota ridotta dello 0,4% per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
- aliquota ordinaria dello 0,76% per tutti gli altri immobili;

Detrazioni:

Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. **(comma 10).**

Rilevato che, in materia di determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell'imposta municipale propria, l'articolo 13 del D.L. N° 201/2011 (convertito in L. n° 214/2011), concede ai comuni ampie facoltà di manovra, ed in particolare:

Aliquote:

variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base di:

a) altri immobili sino a 0,3 punti percentuali (comma 6), con un *range* di aliquota da 0,46% a 1,06% (**comma 6**)

b) variare in aumento o in diminuzione l'aliquota di base dell'abitazione principale sino a 0,2 punti percentuali (**comma 7**), con un *range* di aliquota da 0,2% a 0,6%;

c) ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati (**comma 9**);

d) considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata, nonché l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000,00 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare (**comma 2**);

Considerato che il calcolo effettivo degli introiti di spettanza agli enti, finalizzato a mettere a punto i criteri per la distribuzione tra i comuni del Fondo di solidarietà comunale 2014, sarà reso noto con il DPCM ai sensi dell'art. 1 comma 380 ter della Legge 228/2012, di stabilità 2013, come modificato dal comma 730 della Legge 147/2013, di stabilità, il quale stabilirà le modalità previste per la restituzione allo Stato della quota di incassi IMU ricevuti dai comuni che andrà ad alimentare il Fondo di Solidarietà Comunale introdotto dall'art. 1, comma 380, lettera b) della citata Legge n. 228/2012;

Accertato che al fine di assicurare la spettanza ai Comuni del gettito dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 13 del decreto-legge del 06 Dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 Dicembre 2011, n.214, per gli anni 2013 e 2014:

a) è stata soppressa la riserva di Stato di cui al a) comma 11 del citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011 (art.1, comma 380, lettera a), della Legge n. 228/2012 –(Legge di Stabilità 2013):

b) è istituito, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n.201 del 2011, definita con decreto del Presidenza del Consiglio dei Ministri;

c) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto-legge n.201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

d) i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra riportato, di stabilire per l'anno 2014 le seguenti aliquote:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,35%
Aliquota terreni agricoli	0,76%
<p>Aliquota ridotta terreni agricoli (la riduzione si applica ai proprietari coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli a titolo Principale iscritti alle forme di previdenza obbligatoria INPS a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il reddito derivante dall'attività agricola sia superiore al 70% del reddito complessivo; 2. la quantità di lavoro dedicata all'attività agricola dal soggetto passivo e dai componenti il nucleo familiare sia superiore al 50% del fabbisogno complessivo; 3. Sono comunque inclusi nell'agevolazione i pensionati ex coltivatori diretti pur iscritti volontariamente negli elenchi INPS; 	0,56%
Aliquota aree edificabili	0,76%
Aliquota fabbricati delle categorie da A/1 ad A/11 (esclusa cat. A/10), C/2, C/6 e C/7 non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	0,86%
Aliquota fabbricati delle categorie da A/1 ad A/11 (esclusa cat. A/10) non locate, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado che vi hanno stabilito la propria residenza	0,76%

Aliquota per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1, C/3, D/1, D/2, D/7 e D/8 adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive	0,76%
Aliquota ridotta per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1 e C/3, adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive a condizione che: 1. Vi sia coincidenza tra proprietario dell'immobile ed esercente l'attività professionale, economica e produttiva; 2. L'esercizio dell'attività sia iniziato successivamente al 01/01/2009	0,66%
Detrazione per abitazione principale delle categorie A/1, A/8 e A/9.	€ 200

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale adottata nella seduta odierna, avente ad oggetto: "Approvazione Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC)", con la quale tra l'altro è stata disciplinata l'applicazione dell'IMU;

Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 come sostituito dall'art. 3 comma 1, lettera b), legge n. 213 del 2012;

Con la seguente votazione

Favorevoli n. 5

Astenuti n. 2 (Palladini , Rabottini)

Contrari n. //

D E L I B E R A

1. di approvare le seguenti **aliquote e detrazioni** per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per **l'anno 2014**:

Aliquota/detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	0,35%
Aliquota terreni agricoli	0,76%

<p>Aliquota ridotta terreni agricoli</p> <p>la riduzione si applica ai proprietari coltivatori diretti o Imprenditori Agricoli a titolo Principale iscritti alle forme di previdenza obbligatoria INPS a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. il reddito derivante dall'attività agricola sia superiore al 70% del reddito complessivo; 2. la quantità di lavoro dedicata all'attività agricola dal soggetto passivo e dai componenti il nucleo familiare sia superiore al 50% del fabbisogno complessivo; 3. Sono comunque inclusi nell'agevolazione i pensionati ex coltivatori diretti pur iscritti volontariamente negli elenchi INPS; 	0,56%
Aliquota aree edificabili	0,76%
Aliquota fabbricati delle categorie da A/1 ad A/11 (esclusa cat. A/10), C/2, C/6 e C/7 non adibite ad abitazione principale e relative pertinenze	0,86%
Aliquota fabbricati delle categorie da A/1 ad A/11 (esclusa cat. A/10) non locate, concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta entro il secondo grado che vi hanno stabilito la propria residenza	0,76%
Aliquota per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1, C/3, D/1, D/2, D/7 e D/8 adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive	0,76%
<p>Aliquota ridotta per unità immobiliari delle categorie A/10, C/1 e C/3, adibite all'esercizio di attività professionali, economiche e produttive a condizione che:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vi sia coincidenza tra proprietario dell'immobile ed esercente l'attività professionale, economica e produttiva; 2. L'esercizio dell'attività sia iniziato successivamente al 01/01/2009 	0,66%
Detrazione per abitazione principale delle categorie A/1, A/8 e A/9.	€ 200

2. di dare atto che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

3. di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2014;

4. di inviare la presente deliberazione tariffaria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'art. 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Indi rilevata l'urgenza di provvedere con la seguente e separata votazione

Favorevoli n. 5

Astenuti n. 2 (Palladini , Rabottini)

Contrari n. //

Il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to CIVITARESE FABIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCAVONE LUCIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

C E R T I F I C A

che la presente deliberazione viene pubblicata in data odierna:

- all'Albo Pretorio on-line del Comune per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000.

Tollo, lì 22/05/2014

IL RESPONSABILE ALBO ON LINE

F.to CICCOTELLI MELBA

Il sottoscritto Segretario Comunale

A T T E S T A

E' divenuta esecutiva il giorno 21/05/2014 perchè dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del T.U.E.L.

E' divenuta esecutiva il giorno _____ perchè decorsi 10 giorni da quello successivo al completamento del periodo di pubblicazione fissato dall'art. 134, comma 1, del T.U.E.L. in quindici giorni.

Tollo, lì 21/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SCAVONE LUCIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE INFORMATICO, in tutte le sue componenti, firmato dal Presidente e dal Segretario Comunale

Tollo, lì